


GUIDA PRATICA AGLI ACQUISTI PUBBLICI VERDI (GPP) PER I COMUNI



Sommario	pag. 2
Premessa	pag. 3
La definizione del Green Public Procurement	pag. 4
Perchè usare la leva della domanda pubblica?	pag. 5
Quali sono i vantaggi di acquistare “verde” da parte della Pubblica Amministrazione?	pag. 6
Breve cronistoria del GPP	pag. 7
I Criteri Ambientali Minimi - CAM	pag. 9
Come attivare una strategia di acquisti pubblici verdi a livello locale?	pag. 10
Manifestare la volontà politica dell’Ente	pag. 10
La formazione	pag. 11
I criteri per definire le priorità negli acquisti pubblici verdi	pag. 11
Come definire i requisiti verdi dell’appalto in relazione al GPP?	pag. 12
Scelta dell’offerta migliore	pag. 12
Definizione dell’oggetto dell’appalto	pag. 12
Selezione dei candidati - criteri di selezione	pag. 13
Definizione delle specifiche tecniche	pag. 13
I marchi ecologici	pag. 14
Esecuzione dell’appalto	pag. 15



Il Consorzio COVAR14 ha recentemente promosso il progetto **“Adozione e sviluppo del Green Public Procurement (GPP) nel territorio di pertinenza del COVAR14”**.

L’obiettivo del progetto è quello di fornire gli strumenti e le competenze alle Amministrazioni Comunali affinché integrino, in modo sistematico, criteri di natura ambientale nelle loro procedure di acquisto di beni (es. carta, cancelleria, apparecchiature informatiche, autoveicoli, energia elettrica,) e servizi (es. servizi di ristorazione collettiva, servizi di pulizia, servizio di illuminazione pubblica), affinché questi beni e servizi siano meno impattanti sull’ambiente.

È però importante sottolineare che, sul territorio provinciale è già attivo, da più di un decennio, un importante progetto denominato **PROTOCOLLO A.P.E.** (ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda21/ape), coordinato dalla Città Metropolitana di Torino, il cui obiettivo è quello di accompagnare le pubbliche amministrazioni e le aziende pubbliche in un percorso di sensibilizzazione, formazione e supporto tecnico teso all’adozione del GPP.

L’azione progettuale che intende portare avanti il Consorzio COVAR14 va quindi intesa come sinergica all’iniziativa del PROTOCOLLO A.P.E. e vuole facilitare l’adesione al PROTOCOLLO A.P.E. dei Comuni non ancora aderenti e rafforzare la fase di monitoraggio dei risultati raggiunti.

Il Consorzio COVAR14 ha già organizzato, in data 26 novembre 2015, un **seminario** di avvio del progetto, dal titolo “Gli Acquisti Pubblici Verdi: uno strumento per rendere sostenibile e dematerializzare la spesa della Pubblica Amministrazione” a cui sono state invitate tutte le amministrazioni comunali del territorio.

La presente **Guida** vuole essere un agevole strumento, rivolto agli amministratori e al personale tecnico-amministrativo dei Comuni, per facilitare l’introduzione al tema degli Acquisti Pubblici Verdi, recentemente resi obbligatori a livello nazionale.

Il Collegato Ambientale, approvato con la **Legge n.221 del 28 dicembre 2015** - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali - rappresenta infatti un vero e proprio punto di svolta per la diffusione e l’applicazione degli appalti verdi (www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg) rendendo **obbligatorio il GPP** per il 100% degli acquisti che impattano sui consumi energetici e per il 50% di tutti gli altri acquisti di beni e servizi.



Il Green Public Procurement è definito dal Piano Nazionale di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) come:

“...l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando, così facendo:

- ✓ La diffusione di tecnologie ambientali
- ✓ Lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

Si tratta di uno strumento di **politica ambientale** che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della **domanda pubblica**.



Ogni anno le amministrazioni pubbliche europee spendono **l’equivalente del 19% (2 trilioni di euro) del prodotto interno lordo europeo per l’acquisto di beni**, quali attrezzature da ufficio, materiali da costruzione e veicoli da trasporto, **o servizi**, quali manutenzione degli edifici, servizi di trasporto, servizi di pulizia e ristorazione, e opere.

È quindi intuitivo come gli **appalti pubblici** possano determinare le **tendenze della produzione e del consumo e una domanda sostenuta di beni “più ecologici”** da parte delle pubbliche amministrazioni si potranno creare o ampliare i mercati di prodotti e servizi meno nocivi per l’ambiente, oltre a **incentivare le imprese a sviluppare tecnologie ambientali**.





Attuare una politica di GPP è una opportunità concreta per razionalizzare la spesa pubblica poichè stimola la Pubblica Amministrazione sia a contenere i consumi non necessari che a considerare, nel pianificare i propri acquisti, l'intero ciclo di vita del prodotto o servizio.

Attuare il GPP favorisce inoltre l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell'Ente, coinvolgendo in modo trasversale i settori che normalmente non si occupano di sostenibilità ambientale.

Attraverso il GPP, la Pubblica Amministrazione può quindi ridurre l'impatto ambientale delle sue attività sul territorio e promuovere, tramite un ruolo proattivo e di esempio per gli altri soggetti, un modello di sviluppo sostenibile sul territorio.



Il tema del GPP è di interesse comunitario dalla **seconda metà degli anni '90**; risale infatti al 1996, con la pubblicazione del Libro Verde “Gli Appalti pubblici nell'Unione Europea” l'apertura della strada all'evoluzione delle normative verso l'integrazione di criteri ambientali negli appalti pubblici.

È del 4 luglio 2001 una importante comunicazione interpretativa della Commissione Europea (2001/274) che definisce un esaustivo quadro delle possibilità di integrare le considerazioni ambientali nelle procedure di appalto pubblico.

Il legislatore italiano con il **D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163** (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), recepisce le indicazioni relative al GPP contenute nelle Direttive comunitarie di riferimento e, su alcuni aspetti, indicazioni ancor più puntuali di quelle di matrice comunitaria.

In particolare l'**art. 2** stabiliva la possibilità di “subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela dell'ambiente e della salute e alla promozione dello sviluppo sostenibile” e l'**art. 68** circa le “Specifiche tecniche” introduceva nel nostro ordinamento l'obbligo di definire le specifiche tecniche “Ogniqualvolta sia possibile”,... “in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”.

Con l'emanazione del Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008, n. 135, di approvazione del **Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)**, nonché con l'emanazione dei successivi Decreti Ministeriali che fissano i “**Criteri Ambientali Minimi (CAM)**” per le categorie di beni, servizi e lavori ambito oggetto d'intervento del Piano d'Azione, viene delineato un quadro di riferimento utile a facilitare l'adozione e l'implementazione di pratiche di GPP sia dal punto di vista tecnico che metodologico.

La recente approvazione della **Legge n. 221 del 28 dicembre 2015** - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - disciplina, nel Capo IV, all'**articolo 18**, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie previste dal PAN GPP.

In ultimo la recente approvazione del nuovo Codice degli Appalti (d. Lgs. 50/2016) oltre a ribadire quanto già riportato nel vecchio codice (si veda l'art. 30) introduce delle sostanziali novità: l'obbligo di applicare i CAM (art. 34) e il riferimento, pressochè obbligatorio, all'offerta “economicamente più vantaggiosa” come modalità di aggiudicazione (art. 95).

In particolare tale articolo rende **obbligatoria** l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), approvati e di futura approvazione, per il **100% del valore posto a base d'asta** per le categorie di appalto con le quali si consegue l'efficienza energetica negli usi finali ovvero:

- ✓ Lampade a scarica ad alta intensità (CAM del 23/12/13)
- ✓ Alimentatori elettronici e di moduli a LED per l'illuminazione pubblica (CAM del 23/12/13)
- ✓ Affidamento del servizio di progettazione di impianti di IP (CAM del 23/12/13)
- ✓ Attrezzature elettriche ed elettroniche quali PC, stampanti, fotocopiatrici, apparecchi multifunzione (CAM del 13/12/14)
- ✓ Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" (CAM del 24 dicembre 2015)

E per almeno il **50% del valore posto a base d'asta** per le altre tipologie di appalto ovvero:

- ✓ Affidamento del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (CAM del 13/02/14)
- ✓ Cartucce, toner, servizio integrato di ritiro e fornitura (CAM del 13/02/14)
- ✓ Servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (CAM del 13/12/13)
- ✓ Carta per copia e carta grafica (CAM del 04/04/13)
- ✓ Ristorazione collettiva e derrate alimentari (CAM del 25/07/11)
- ✓ Servizio di pulizia e fornitura prodotti per l'igiene (CAM del 24/05/12)
- ✓ Prodotti tessili (CAM del 22/02/11)
- ✓ Arredi per ufficio (CAM del 22/02/11)



I CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM



Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha il compito di individuare, mediante l'emanazione di appositi Decreti, i Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti relativi a ciascuna delle seguenti categorie merceologiche individuate dal PAN GPP:

- ✓ arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
- ✓ edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
- ✓ gestione dei rifiuti
- ✓ servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
- ✓ servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
- ✓ elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
- ✓ prodotti tessili e calzature
- ✓ cancelleria (carta e materiali di consumo)
- ✓ ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
- ✓ servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)
- ✓ trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

I documenti CAM, adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l'ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle "considerazioni ambientali" propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l'intero ciclo di vita del servizio/prodotto.

I "Criteri Ambientali Minimi" sono individuati fra i criteri ambientali in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali già presenti sul mercato o fra altre fonti informative esistenti (per esempio le normative che impongono determinati standard ambientali quali le misure adottate nell'ambito della Direttiva ERP (Energy Related Products) relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia") e attraverso le indicazioni che provengono dalle parti interessate dell'industria come le associazioni di categoria lungo l'intero ciclo di vita del servizio/prodotto.

Tutti i CAM sono consultabili e scaricabili dal sito www.minambiente.it nella sezione GPP - acquisti verdi, dove vengono aggiornati costantemente e da cui è tratto il testo del presente paragrafo.



Rispondere a questa domanda può sembrare, in prima battuta, assai semplice: alla decisione politica di attuare il GPP nel proprio Ente sembra scontato e immediato debba poi seguire una fase attuativa ed operativa, in cui i principi del GPP trovano applicazione nelle procedure di acquisto e selezione dei prodotti e dei servizi di cui si abbisogna.

In realtà il percorso corretto da attuare per non incorrere in errori che possano minare fin dall'inizio l'attuazione del GPP necessita di alcune semplici pianificazioni strategiche che possono così riassumersi:

- ✓ esprimere in modo formale la volontà dell'Ente pubblico di adottare una politica di Acquisti Pubblici Verdi, anche in coerenza con le recenti disposizioni normative (Legge n. 221 del 28 dicembre 2015)
- ✓ prevedere una adeguata formazione per il personale addetto agli acquisti
- ✓ determinare le priorità nelle scelte dei contratti più adatti a sostenere la propria politica ambientale.

Si cerca qui di illustrare quale debba essere il percorso che permetta un inserimento graduale ed efficace del GPP nelle politiche di approvvigionamento di un Ente pubblico, definendo puntualmente, prima degli aspetti tecnici, i passaggi formativi e organizzativi che debbono essere predisposti prima di procedere alla vera e propria organizzazione delle procedure di appalto.

Manifestare la volontà politica dell'Ente

La Deliberazione è lo strumento idoneo per esprimere l'impegno ad adottare una politica di acquisti pubblici verdi. La Deliberazione deve contenere:

- ✓ una breve descrizione dello strumento GPP e dei suoi obiettivi
- ✓ un riferimento ai documenti ufficiali europei e nazionali che richiamano il GPP
- ✓ il riferimento alle altre politiche ambientali o settoriali dell'Ente che possono essere rafforzate dall'introduzione del GPP (es. certificazione ISO 14001/EMAS, Patto dei Sindaci, politiche per la gestione dei rifiuti, Piano Energetico, ecc.)
- ✓ la proposta di impegni dell'Ente per il GPP
- ✓ la decisione di adottare una politica di GPP e definire un piano di Azione che valuti come razionalizzare i fabbisogni dell'Ente e che definisca le priorità per l'acquisizione di prodotti e servizi a basso impatto ambientale.

È però utile qui sottolineare che le Amministrazioni Comunali del territorio del COVAR14 possono agevolmente adempiere a questo passaggio aderendo formalmente al PROTOCOLLO A.P.E. della Città Metropolitana di Torino. Il PROTOCOLLO A.P.E. infatti ha già previsto uno schema di Delibera che può essere facilmente adottata dalle Amministrazioni Comunali per l'adesione formale al progetto A.P.E.

Redigere poi un **Regolamento per gli acquisti verdi** (o integrare il Regolamento per gli acquisti in economia) rende sistematica e cogente, per l'Ente, la necessità di considerare i criteri del GPP nelle scelte di acquisto.

Il GPP può essere inserito tra gli obiettivi della programmazione dell'Ente: ad esempio nei PEG (Piani Esecutivi di Gestione) e nei DPO (Direzione per Obiettivi).

La formazione

Il personale addetto agli acquisti deve essere formato per acquisire un'adeguata conoscenza giuridica, economica ed ambientale che gli permetta di poter decidere fino a che punto e dove i fattori ambientali possano essere meglio introdotti nella procedura di appalto, se a quel livello costituiscano la soluzione migliore in termini di rapporto qualità/prezzo e se soddisfino le priorità ambientali fissate dall'ente aggiudicatore.

Anche su questo punto l'adesione al PROTOCOLLO A.P.E. garantisce la possibilità di fruire di momenti formativi periodicamente predisposti per aggiornare e formare il personale addetto delle Pubbliche Amministrazioni.

I criteri per definire le priorità negli acquisti pubblici verdi


Per introdurre il GPP nelle politiche dell'Ente risulta fondamentale adottare un **approccio graduale**.

È infatti opportuno **iniziare, fatto salvo gli obblighi di legge, con una gamma più limitata di prodotti e servizi** dove **l'impatto ambientale è chiaro** o per i quali le **alternative verdi sono facilmente disponibili** e generalmente non più costose (per esempio, come verrà illustrato in seguito, carta, apparecchiature elettroniche per ufficio a basso consumo energetico, prodotti per la pulizia, servizi di ristorazione collettiva).

È quindi importante considerare **l'impatto ambientale** (primo criterio) e **la disponibilità di dati ed informazioni tecniche e scientifiche** (secondo criterio) facilmente rintracciabili ed comprensibili che permettano di specificare le caratteristiche ambientali del bene e del servizio in modo semplice e incontestabile nella documentazione della gara di appalto.

Un utile appiglio nel definire le priorità su cui attivare le prime esperienze di GPP è, come già più volte sottolineato, il rifarsi alle categorie merceologiche individuate dal Ministero dell'Ambiente tramite la specifica di Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Il terzo criterio da tenere in considerazione è il peso che le voci di spesa relative all'acquisto di determinati beni e servizi hanno all'interno del budget complessivo dell'Ente: è opportuno concentrarsi prioritariamente sulle categorie di spesa più significative dal punto di vista economico.





Per la Pubblica Amministrazione è possibile fare GPP intervenendo nelle fasi previste dalla normativa sugli appalti:

COME FARE GPP?

Criteri di aggiudicazione dell'appalto - art. 94 D.Lgs. 50/16

Denominazione e definizione dell'oggetto dell'appalto

Criteri di selezione dei candidati art. 83 D. Lgs. 50/16

Definizione delle specifiche tecniche - Art. 68 D. Lgs. 50/16

Clausole di esecuzione - Art. 100 D. Lgs. 50/16

Scelta dell'offerta migliore

Tra i due criteri di selezione dell'offerta migliore previsti originariamente dall'art. 81 del vecchio Codice dei Contratti Pubblici - criterio del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa - il secondo è espressamente raccomandato dal PAN GPP quale criterio preferibile per esperire le procedure di acquisto verdi, è divenuto pressochè obbligatorio nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Quando le procedure di acquisto sono esperite con le modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quindi possibile utilizzare ulteriori criteri ambientali, oltre a quelli minimi, attribuendo ad essi un punteggio premiante calibrato sulle esigenze della stazione appaltante, indirizzando così i potenziali fornitori ad offrire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali presenti.

Quando un Ente decide di procedere, ove possibile, col criterio del prezzo più basso, i criteri ambientali per ogni specifica tecnica devono essere specificati nel capitolato tecnico come caratteristiche obbligatorie, come condizioni di esecuzione ovvero nella disciplina della gara come requisito di partecipazione.

Definizione dell'oggetto dell'appalto

L'oggetto di un appalto serve ad **indicare il tipo di prodotto, servizio o lavoro che si desidera appaltare.**

L'Ente pubblico aggiudicatore è libero di definire l'oggetto dell'appalto o le definizioni alternative dell'oggetto anche ricorrendo a varianti (ad esempio specificando un livello più alto di tutela ambientale o un processo produttivo più sostenibile) nelle modalità che esso ritiene meglio rispondente ai requisiti ambientali.

La definizione dell'oggetto non deve però limitare il "diritto di scelta" al fine di non falsare le condizioni di parità dell'appalto pubblico per gli operatori economici del mercato UE.

Una denominazione dell'appalto "verde" avente un richiamo diretto alla **sostenibilità ambientale** facilita l'individuazione da parte dei soggetti offerenti di ciò che la stazione appaltante richiede e veicola il messaggio che le caratteristiche e le prestazioni ambientali di un prodotto o di un servizio avranno un peso nell'esecuzione del contratto e quindi, a monte, nella fase di selezione dell'offerta (es. "Acquisto di stampanti a basso consumo energetico", "Contratto per l'affidamento dei servizi di pulizia compatibili con l'ambiente").

Selezione dei candidati - criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 83 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici le prove che possono essere richieste dall'Ente Pubblico alle imprese concorrenti per dimostrare la loro capacità tecnica e professionale sono molteplici; ad esempio impiegare personale con titoli di studio e qualifiche adatti per gestire gli aspetti ambientali.

Un principio importante è quello previsto dall'art. 87 al comma 2 che esplicita la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o norme di gestione ambientale; in particolare si deve far riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o ad altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui siano conformi all'art. 45 del Reg. (CE) 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del Reg. (CE) 765/2008.

È inoltre esplicitato che la stazione appaltante debba accettare anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, ove l'operatore economico abbia dimostrato di non aver potuto accedere a tali certificati o di non aver la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non loro imputabili.

Definizione delle specifiche tecniche

La definizione delle specifiche tecniche è la fase in cui la stazione appaltante dettaglia l'oggetto dell'appalto anche in termini ambientali, definendolo in termini misurabili e valutabili.

La stazione appaltante può formulare le specifiche tecniche ambientali ricorrendo alle seguenti modalità:

- ✓ in termini di prestazioni o requisiti funzionali che includano caratteristiche ambientali (es. richiedere la temperatura standard di 20° negli uffici, lasciando ai diversi candidati l'individuazione delle modalità su come raggiungere questo standard)
- ✓ riferendosi a norme e standard internazionali, europei e nazionali

Nell'ambito delle specifiche tecniche si possono definire inoltre:

- ✓ i materiali con cui vengono realizzati i beni (es. 100% plastica riciclata post consumo per arredi urbani)
- ✓ i processi e i metodi di produzione (es. produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile)

La stazione appaltante deve ricorrere alla consultazione dei CAM e dei criteri alla base dei sistemi di eco etichettature europee (multi)nazionali (Es. Ecolabel UE) per individuare più agevolmente le specifiche tecniche che possono essere correlate all'appalto.

I marchi ecologici

Le performance ambientali del prodotto possono essere attestate sia dimostrando il possesso di un marchio di qualità ecologica, ma anche attraverso altri mezzi di prova equivalenti (ad esempio se si richiede la fornitura di carta in risme prodotta con il 100% di fibre riciclate, il possesso del marchio "Blauer Engel" o dell'Ecolabel UE vale come mezzo di prova, ma devono essere accettate anche la documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate e la quantità utilizzata nella fabbricazione della pasta di cellulosa).

I marchi ecologici disponibili possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

Etichette ambientali (ISO Tipo I, disciplinate dalla Norma ISO 14024, es. EU Eco-label)




Autodichiarazioni ambientali (ISO Tipo II, disciplinate dalla Norma ISO 14021, es. dichiarazione di bio-degradabilità, Energy Star)



Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (ISO Tipo III, disciplinate dalla Norma ISO 14025)



Marchi ed etichettature obbligatori (es. etichettature di risparmio energetico - classe energetica degli elettrodomestici), etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 81/957/CEE e seguenti)



Certificazioni di sistemi di gestione ambientale di attività e servizi influenti sulle caratteristiche del prodotto es. certificazioni di gestione ambientale delle foreste, come FSC e PEFC



Esecuzione dell'appalto

Le clausole di esecuzione di un appalto possono essere utilizzate per includere considerazioni ambientali in fase di esecuzione. L'ente aggiudicatore può specificare secondo quali modalità la merce deve essere fornita, nonché il sistema di trasporto.

L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le clausole di esecuzione presenti nell'appalto. È ammesso che le considerazioni ambientali siano inserite tra le clausole di esecuzione di un appalto, a condizione che queste siano pubblicate nell'avviso di gara o nelle specifiche e siano conformi al diritto comunitario.

Esempio:

FORNITURA DI BENI

Farsi recapitare il prodotto in quantità appropriata, ovvero in blocco per minimizzare gli impatti dovuti al trasporto.

Esigere che il fornitore riprenda, avviandolo a riciclo o riutilizzandolo, l'eventuale imballaggio del prodotto.

FORNITURA DI SERVIZI

Uso di dosatori per garantire l'utilizzo di quantità appropriate di detersivi

Formazione del personale riguardo all'impatto ambientale del proprio lavoro e alla politica ambientale dell'ente nei cui edifici svolgerà la propria attività



PER INFORMAZIONI:



da cellulare
011-9698800
(costo a carico dell'utente)

www.covar14.it